

Sicurezza sul lavoro – alcuni spunti dell’Avv. Petracci in tema di responsabilità del preposto

La responsabilità per infortunio - natura – responsabilità omissiva. Articolo 40 del codice penale

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Dunque dobbiamo verificare quali sono gli obblighi di prevenzione antinfortunistica e su chi incombono.

Principalmente sul datore di lavoro:

Articolo 2087 codice civile:

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

“

L'articolo 2 del DLGS 81/2009 ci fornisce la definizione di datore di lavoro ai fini della prevenzione:

“datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

Lo stesso articolo 2 definisce inoltre altre due figure di responsabili identificate nel dirigente e nel preposto. Va notato che il precedente DLGS 626/94 non forniva la definizione di preposto, e neppure quella di dirigente.

“dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Di lì a poco la norma nel 1996 subiva delle modifiche e si prevedeva una responsabilità autonoma di dirigenti e preposti.

I successivi articoli disciplinano quindi in maniera compiuta i compiti di questi soggetti.

L'articolo 18 così definisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Va notato che il precedente testo di legge DLGS 626/94 individuava all'articolo 4 in maniera sommaria e cumulativa gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (1);

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,

corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Notiamo che si tratta di compiti che riguardano la programmazione, l'organizzazione e la dotazione della sicurezza.

Questa in sintesi la situazione legislativa come evolutasi.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, art. 1

comma 4 *bis*. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 2, "Definizioni"

d) **"dirigente"**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) **"preposto"** : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

D.Lgs. n. 812008

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 28, "Oggetto della valutazione dei rischi"

comma 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) , redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

(omissis)

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, **nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere** , a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Ma chi è il preposto?

Dal quadro così sommariamente tratteggiato ricaviamo tutta una serie di concetti in merito alla figura, agli obblighi ed alla responsabilità dei preposti.

Cercheremo innanzitutto di chiarire la differenza tra la figura del dirigente e quella del preposto nell'ambito della prevenzione.

Il caso è affrontato di recente dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza del 1° giugno 2007 n.21593.

Un operaio subisce un grave infortunio per aver usato un mezzo di sostegno non omologato, mentre in azienda era disponibile un mezzo omologato non messo a disposizione dei lavoratori. Il datore di lavoro si difende affermando la responsabilità in sua vece del preposto.

La Corte di Cassazione (Sezione penale 4 giugno 2007 n.21593) non accetta questa impostazione della difesa. Essa ritiene che l'apprestamento e la dotazione dei mezzi costituiscano compito e responsabilità del datore di lavoro e del dirigente.

Nel confermare la linea di confine tra programmazione ed apprestamento della sicurezza affidata a datore di lavoro e dirigente e la sorveglianza affidata invece al preposto, la Corte di Cassazione con la medesima sentenza identifica ai fini degli obblighi di prevenzione la figura del preposto.

“La Corte di Cassazione ha aderito all'impostazione dei Giudici di merito, precisando che il preposto è colui che sovrintende a determinate attività lavorative e la sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (tra cui rientra il dovere di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono all'organizzazione delle modalità lavorative) e non si estende alla scelta dei dispositivi di sicurezza, la quale rientra, invece, nelle attribuzioni del datore di lavoro (o anche dei dirigenti nel caso in cui costoro abbiano un potere di spesa appropriato).” (Cassazione Sezione penale 4 giugno 2007 n.21593).

Differenza tra dirigente e preposto. Cass., sez. 4 pen., 1° giugno 2007, n. 21593

Seppure in materia antinfortunistica debbano ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione tutti coloro che presiedono all'organizzazione del lavoro aziendale, è chiaro che per dirigenti si intendono i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente (essi rappresentano, dunque, l'alter ego del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti); i preposti sono, invece, coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva.

Ma per essere considerato preposto è necessaria la delega? – differenza tra il preposto ed il dirigente con delega.

IL dirigente con delega è l'alter ego dell'imprenditore e realizza le politiche di sicurezza – rappresenta l'imprenditore e può assumerne gran parte delle responsabilità.

Il preposto in ragione della sua posizione professionale ha un potere limitato al proprio campo di operatività per controllare e verificare lo svolgimento del lavoro in sicurezza.

Dunque non serve una delega, ma è sufficiente la preposizione di fatto ad un ambito lavorativo.

L'organigramma ne individua la posizione, ma non è un presupposto indispensabile.

Si parla anche del cosiddetto doppio binario di responsabilità.

In pratica accanto ad una responsabilità di organizzazione e programmazione della sicurezza spettante al datore di lavoro ed al dirigente, ad esempio acquistando macchinari sicuri, formando il personale, convive una responsabilità di gestione e controllo quotidiano che fa capo ai preposti.

Sempre la giurisprudenza (**Cassazione penale 28 maggio 1999**) ha chiarito che deve essere considerato preposto.

"chiunque assuma una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire". Quindi, ai fini della individuazione di questa figura, il concetto di "preminenza" o di "supremazia" assume, nell'ambito della organizzazione dell'attività lavorativa, un'importanza fondamentale. La stessa sentenza precisa che "tra i preposti è da annoverarsi il soggetto avente qualifica e funzioni di capo-squadra".

Deve anche essere un soggetto qualificato:

Aggiunge quindi al concetto di "preminenza" quello della "qualifica": il preposto non solo deve trovarsi nella posizione di impartire ordini, istruzioni e direttive, ma deve anche essere un **soggetto qualificato** per tale mansione. Aggiunge inoltre il concetto di "funzioni": il preposto deve di fatto svolgere i compiti affidatigli, quale prova oggettiva della sua accettazione del ruolo.

La posizione di "preminenza" o di "supremazia" non può derivare dal solo prestigio o dalla iniziativa personale dell'interessato, ma deve essere riconosciuta, di fatto, dal datore di lavoro. Il preposto deve non solo essere posto nella posizione

di impartire ordini, istruzioni e direttive, ma deve poterne "esigere" dal lavoratore l'applicazione ed il rispetto.

*"Per istituire una posizione di garanzia individuale nella qualità di preposto **non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti**, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore." [Cass. Pen., sez. IV, 5 dicembre 2002 (ud. 16 ottobre 2002) n. 40939].*

Per avere le responsabilità del preposto, è necessaria una nomina formale? È necessario essere un dipendente?

Pare di no . Quella del preposto è una funzioni che si verifica in termini di **effettività**. Cosa significa?

La questione è affrontata dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 14 aprile 2005 n.902 che afferma:

"Il principio di diritto è coerente a consolidato orientamento della Suprema Corte, si veda Cass. n. 7600/1991, secondo cui la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini.

Non serve neppure un atto formale di nomina o investitura.

Nel caso di specie, un lavoratore pensionato continuava a seguire le operazioni delle squadre di lavoro.

Da ultimo, vedi Cass. n. 40169/2004, secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia può sorgere a prescindere da un atto formale di investitura, attraverso il quale vengano dal titolare dell'impresa delegate le funzioni, essendo sufficiente all'individuazione del portatore di essa l'evidenza della sua collocazione verticistica nell'organizzazione del lavoro. (Nella fattispecie l'imputato -quantunque da poco in pensione- continuava a essere costantemente presente in cantiere, dove continuava a dare disposizioni in ordine alla divisione del lavoro tra gli operai e perfino a spiegare agli stessi il modo di eseguire il lavoro assegnato).

Anche un lavoratore parasubordinato può essere considerato preposto.

COMPITI DEL PREPOSTO.

Veniamo al successivo articolo 19 che invece definisce i compiti del preposto:

. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Notiamo che si tratta di compiti di effettivo controllo delle lavorazioni in termini di sicurezza ed in accordo con quanto deciso e programmato dal datore di lavoro e dei dirigenti.

In concreto. Ad esclusiva esemplificazione, elenchiamo una tabella di adempimenti concernenti il preposto di un cantiere.

TABELLA 1

Compiti del preposto

Attuazione del PSC e del POS

Il preposto deve prendere visione del piano di sicurezza e coordinamento non appena reso disponibile dal datore di lavoro, valutando la fattibilità pratica delle prescrizioni impartite per le varie fasi di lavoro e per l'organizzazione del cantiere. Nel caso che abbia osservazioni da fare, deve sottoporle tempestivamente al datore di lavoro o prendere contatto con il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, sia per avere eventuali chiarimenti sia per sottoporre proposte di modifica o integrazione.

Analogamente deve essere a conoscenza del contenuto del piano operativo di sicurezza e comunque prenderne visione prima della sua ufficializzazione.

Nel corso dei lavori deve tenere costantemente in considerazione quanto previsto dai piani (PSC e POS), deve attuare le prescrizioni relative alla sicurezza e igiene del cantiere ivi contenute e realizzare le disposizioni impartite dal direttore tecnico di cantiere e dal coordinatore per l'esecuzione. Qualora sorgano difficoltà o si verificano inosservanze di quanto disposto dal PSC o previsto nel POS, deve segnalarlo tempestivamente ai propri superiori.

Sorveglianza lavoratori

dei

Dispositivi di protezione individuale

- Assicurarsi che in cantiere siano disponibili tutti i DPI necessari per le lavorazioni in corso; in caso contrario, richiederne la disponibilità al datore di lavoro;

- Assicurarsi che i DPI resi disponibili siano efficienti ed in buon stato di conservazione; Vigilare affinché i lavoratori indossino e utilizzino correttamente i DPI.

Situazioni di rischio

- Assicurarsi che soltanto i lavoratori che hanno

ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- Intervenire tempestivamente nelle circostanze in cui il lavoratore sia sottoposto ad un pericolo grave ed imminente, eliminando la fonte di pericolo e autorizzando la ripresa del lavoro solo successivamente;

- Adottare i provvedimenti, predisposti dal datore di lavoro, in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza e di misure antincendio;

- Applicare le misure preventive e protettive, predisposte dal datore di lavoro, volte a eliminare o a limitare l'utilizzo di sostanze pericolose sul luogo di lavoro (sostanze bituminose, olii disarmanti, etc.);

- Rendere esecutive le misure preventive e protettive per i singoli lavoratori, adottate dal datore di lavoro su conforme parere del medico competente, e da questi prescritte sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

Vigilanza sul comportamento dei lavoratori

- Vigilare sul comportamento dei lavoratori al fine di evitare che la loro condotta imprudente o negligente possa provocare eventi dannosi a sé o agli altri;

- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro comportamenti imprudenti o violazioni di disposizioni in materia di sicurezza e salute;

- Vigilare affinché siano eseguite correttamente le procedure di sicurezza previste nel PSC o nel POS;

- Vigilare affinché siano realizzate le corrette procedure di movimentazione manuale dei carichi;

- Applicare, per conto del datore di lavoro, i principi di buona prassi microbiologica ed attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali per

	<p>evitare l'esposizione agli agenti biologici.</p> <p>Informazione e formazione dei lavoratori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima di ogni fase lavorativa, informare i lavoratori delle prescrizioni di sicurezza previste dal PSC o dal POS; - Informare i lavoratori dei DPI da indossare nelle varie fasi di lavoro, in relazione ai rischi specifici previsti;
Organizzazione e gestione del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> - Provvedere al corretto allestimento delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera (montaggio di ponteggi, protezioni verso vuoto, installazione di pannelli antifrana, etc.); - Assicurarsi dell'efficienza e della disponibilità delle misure igienico-assistenziali, predisposte dal datore di lavoro, e della loro pulizia e manutenzione; - Seguire personalmente l'esecuzione di procedure per le quali il PSC o il POS richiedono la supervisione del preposto, quali il montaggio della gru a torre o la messa in opera di prefabbricati mediante autogrù; - Verificare periodicamente la corretta installazione della segnaletica interna di cantiere e accertarsi, al termine del turno giornaliero di lavoro, della corretta installazione della segnaletica verso l'esterno, in particolare quella luminosa notturna; - Assicurarsi della corretta manutenzione e dell'efficienza dei mezzi di protezione collettiva, quali dispositivi antincendio, pacchetto/cassetta di medicazione, postazione di pronto intervento.
Manutenzione delle attrezzature e dei mezzi operativi	<p>Assicurarsi che la manutenzione delle macchine sia eseguita nei tempi previsti e soltanto da personale addestrato e abilitato e che tale personale disponga di indumenti e dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>
Collaborazione con le altre imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi	<p>Collaborare con i responsabili delle imprese subappaltatrici e con i lavoratori autonomi nell'attuazione delle misure antinfortunistiche e coordinare gli interventi di prevenzione e</p>

	protezione, predisposti dal datore di lavoro, con informazione reciproca anche al fine di eliminare o minimizzare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
Tenuta a giorno della documentazione di cantiere	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurarsi che la documentazione obbligatoria di cantiere, relativa agli obblighi prevenzionistici, sia aggiornata e regolarmente custodita nell'ufficio del cantiere (denunce alle autorità competenti, verifiche periodiche di manutenzione, libretto degli infortuni, etc.); - Trasmettere documenti ed informazioni relativi all'organizzazione della sicurezza del cantiere a tutti i soggetti responsabili.

Veniamo ora alla responsabilità del preposto.

Quando il preposto risponde?

I limiti della responsabilità del preposto, nei confronti sia dell'operato del datore di lavoro sia di quello dei lavoratori a lui sottoposti, sono ricavabili da una serie di sentenze.

"In caso di infortunio, la responsabilità del preposto non è oggettiva o di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza." [Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2002 (ud. 7 febbraio 2002), n. 11334].

Nello stabilire le sue responsabilità in caso di infortunio, bisogna risalire ed evidenziare precise violazioni dei suoi obblighi; il solo fatto che egli ricopra la posizione di preposto non lo assoggetta automaticamente al regime sanzionatorio.

In altri termini, il preposto condivide con il datore di lavoro oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni. Egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro; egli ha l'obbligo di vigilanza affinché le misure antinfortunistiche e le relative disposizioni vengano regolarmente applicati.

"Egli (preposto) ha soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione,

comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri". (Cass. Pen., sez. I, 27 febbraio 1998,).

Egli non risulta incondizionatamente responsabile per il comportamento dei lavoratori: *"Per ritenere sussistente la colpa del preposto per omessa vigilanza sul rispetto da parte del lavoratore del dovere di fare uso dei mezzi di protezione individuale, è necessario accertare che l'omesso uso del dispositivo non sia stato momentaneo ed occasionale, ma sia invece stato consentito, con connivente implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere ovvero sia stato reso possibile dalla negligente sorveglianza dello stesso benché in condizioni di poter vigilare."* (Cass., sez. III, 5 aprile 2000, n. 4265,).

L'azione di vigilanza deve essere continua ed accurata, ma **non può evitare comportamenti irresponsabili del lavoratore oppure eventi occasionali ed imprevedibili**; la colpa del preposto deriva da un comportamento negligente e permissivo protratto nel tempo, che generi nei lavoratori comportamenti scorretti e soggetti a rischio.

In conclusione, gli obblighi del preposto rientrano in un **contesto di sorveglianza** dell'attività lavorativa e di attuazione di disposizioni esecutive impartite dal datore di lavoro, al quale soltanto spetta la predisposizione e realizzazione di tali misure.

Al preposto compete - in via autonoma - la direzione e la sorveglianza dei lavoratori dipendenti per evitare che questi possano eseguire operazioni e manovre avventate. Ne consegue che, in caso di infortunio, la responsabilità del preposto, non è oggettiva o di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza.

Cassazione penale , sez. IV, 07 febbraio 2002, n. 11334

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l'imprenditore che, dopo l'avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell'uso dei suddetti strumenti di lavoro (nella specie: il manovratore della gru), non controlla o - se privo di cognizioni tecniche - non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami delle norme antinfortunistiche. In tal caso la presenza e la eventuale colpa del preposto non eliminano la responsabilità dell'imprenditore, potendosi ritenere che l'infortunio non sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato e fatto controllare le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al preposto - come suo "alter ego" - non solo la generica delega a sorvegliare lo svolgimento del lavoro in cantiere, ma anche dotandolo dei poteri di autonoma iniziativa - anche eventualmente di spesa o di modifica delle condizioni di lavoro, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo - per l'adeguamento e l'uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti.

Cassazione penale , sez. IV, 26 novembre 1996

Cassazione sezione penale, 21 aprile 2006, n.14192 –

Tratta di un infortunio accaduto in un cantiere edile. Al lavoratore era stato ordinato dal capo squadra di trarre dei cunei da un asse di legno. L'operazione necessita di apposito spingipezzo onde impedire lesioni alle mani. Eseguendo l'operazione privo del necessario strumento, il lavoratore riportava una lesione personale grave consistente nella perdita del secondo dito della mano destra. Il caposquadra era imputato di lesioni colpose e quindi condannato.

La Corte di Cassazione, rilevando che l'ordine di trarre i cunei era stato dato dal caposquadra, competeva a questi verificare come l'operazione tecnica doveva essere effettuata e controllare pertanto che l'operaio usasse le corrette dotazioni.

Ugualmente categoriche le conclusioni della Suprema Corte, "Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche.

In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni".

Da ultimo, quanto al profilo della colpa concorrente del lavoratore, la Cassazione ha valutato che era stato il mancato controllo "ad incidere in modo determinante nella produzione dell'evento lesivo".

Cassazione sezione penale 7 dicembre 2005 n.44650 –

Nell'ambito della cucina di una ASL, un'operaia subisce una lesione grave alla mano, utilizzando una macchina per friggere gli hamburger (amputazione di un pollice). La macchina era risultata priva dei dispositivi di sicurezza.

Erano evocati a giudizio, il direttore amministrativo ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione evocato in giudizio in qualità di preposto.

I giudici di secondo grado avevano assolto entrambi. Il dirigente amministrativo perché non poteva accertare il funzionamento degli attrezzi della cucina, ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La Corte di Cassazione ha sostenuto la responsabilità del dirigente amministrativo, in assenza di un livello di responsabilità inferiore in grado di controllare le lavorazioni. Non era stato ritenuto nel caso di specie che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione potesse considerarsi un preposto.

Cassazione 31.12.2003 n.49492.

Ha ritenuto la responsabilità di un preposto, sebbene questi fosse un lavoratore autonomo, in quanto effettivamente sovrintendeva ai lavori. Ha escluso inoltre ancora una volta la veste di preposto e la relativa responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il caso portato all'esame della Cassazione ha riguardato l' infortunio con conseguenze mortali, di un lavoratore schiacciato da un macchinario che, al fine di praticare su di esso il rivestimento di verniciatura, aveva sollevato a mezzo di funi inidonee a sostenerne il peso, anche in virtù del loro stato di usura.

Il ricorso alla procedura di sollevamento con modalità pericolose era dipesa dalla necessità, rappresentata al lavoratore dall'imputato, di velocizzare le operazioni di verniciatura, per motivi di urgenza legati alla consegna al cliente.

Di fronte all'addebito mosso all'imputato, di non aver impedito, nella sua qualità di preposto il verificarsi dell'evento infortunistico, questi aveva tra l'altro addotto la propria qualifica di lavoratore parasubordinato, come tale non rientrante in quella di prepostodefinita ex lege (D.Lgs. n. 626/1994).

La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato la non imprevedibilità che la vittima ricorresse al sollevamento del macchinario onde rendere più agevole, e "velocizzare" la fase di completamento del lavoro, ed avere ritenuto che, ove l'imputato non avesse abbandonato, subito dopo, il luogo di lavoro, certamente avrebbe impedito quella manovra imprudente, dalle conseguenze tragiche (tanto più essendo egli tenuto a valutare il maggiore rischio insito nella richiesta di abbreviazione dei tempi di lavorazione), ha affermato il principio che quella del preposto è una qualifica di fatto: di modo che l'imputato, incaricato di sovrintendere la fase di lavorazione nell'ambito della quale si verificò l' infortunio mortale, e dotato dei poteri di organizzazione del lavoro (poteri che egli pienamente svolse anche quella mattina, impartendo, egli e non altri, disposizioni circa l'esecuzione della fase finale del lavoro), correttamente è stato considerato in posizione di debito di garanzia prevenzionistica, essendo egli tenuto, conseguentemente agli ordini impartiti, di verificarne le modalità di esecuzione da parte della vittima dell' infortunio.

Né -secondo la Corte- "l'esistenza di un responsabile per la sicurezza, costituito nei modi e nelle forme di cui al citato D.Lgs. n. 626/1994 (leggasi: RSPP) è tale, ex se, da esimere da responsabilità concorrente, o eventualmente anche autonoma, di altri soggetti che in qualche modo siano investiti di poteri direttivi o di ingerenza nella lavorazione (secondo i principi generali dell'ordinamento penale), posto che funzione essenziale del responsabile per la sicurezza -la cui istituzione ed i cui compiti sono individuati nei termini di cui agli art. 8, comma 2, ed art. 9, decreto legislativo n. 626/94- è quella di assicurare il rispetto del documento di rischio, di provvedere ad "educare" i lavoratori ad una politica della prevenzione dei rischi, ma non certo quello di impartire disposizioni in ordine alla esecuzione dei processi lavorativi".

L'insegnamento dei Giudici di legittimità è stato dunque che tutti i soggetti investiti di funzioni gestionali, direttive e comunque organizzative nell'ambito della ripartizione dei compiti in azienda, sono tenuti ad attuare le norme prevenzionistiche specifiche (costituite dal documento di valutazione dei rischi, dalle direttive conseguentemente ricevute, e da norme specifiche di legge), al fine di concorrere a realizzare l'obiettivo comune di una idonea prevenzione degli infortuni sul lavoro.

